



## Il Rettore

**VISTO** il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

**VISTO** il vigente Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 28 comma 5 inerente le competenze delle Scuole in materia di formazione;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l’art. 15 *“Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale”*;

**VISTA** la delibera con cui il Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, nella seduta n. 36 del 15 maggio 2012, ha approvato i Regolamenti didattici dei propri corsi di studio;

**VISTA** la delibera con la quale il Senato delle Rappresentanze, nella seduta n. 17 del 7 giugno 2012, ha approvato i Regolamenti didattici dei corsi di studio delle Scuole di Architettura e Design *“Eduardo Vittoria”*, di Giurisprudenza, di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, di Scienze Mediche Veterinarie, di Scienze e Tecnologie, di Scienze Ambientali, di Bioscienze e Biotecnologie;

## DECRETA

### Articolo 1

Sono emanati i seguenti Regolamenti didattici della Scuola di Giurisprudenza, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante:

**Regolamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG-01)**

**Regolamento del corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (classe L-14)**

**Regolamento del corso di laurea in Scienze Politiche (classe L-36)**

Camerino, 27 giugno 2012

**IL RETTORE**  
(Prof. Flavio Corradini)



## Il Rettore

### **REGOLAMENTO** **del Corso di Laurea magistrale a ciclo Unico** **in Giurisprudenza ( Classe LMG /01 )** **Anno Accademico di istituzione: 2006/2007**

#### **Art. 1. Organizzazione del corso di studio**

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il corso di **Laurea magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza**. Il corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Giurisprudenza (LMG-01), di cui al D.M. 25 novembre 2005 (G.U. n° 293 del 17/12/2005).
2. Il corso di laurea magistrale è attivato e gestito dalla Facoltà di Giurisprudenza. La struttura didattica competente è il consiglio della stessa Facoltà (di seguito consiglio di Facoltà).
3. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in armonia con le leggi e la normativa vigenti.
4. L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico insieme con gli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati nell'apposito documento regolamentare MIUR, identificato come RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica).
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Facoltà di Giurisprudenza, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Camerino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
6. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal consiglio di Facoltà, salvo diverse indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo ed è pubblicata nel sito internet dell'Ateneo e nella Guida dello Studente.

#### **Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica**

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
2. Prove di accertamento del livello d'ingresso degli studenti saranno effettuate all'inizio del primo anno di corso e potranno accompagnarsi, ove necessario, ad attività formative integrative, con possibili valutazioni in itinere e/o finali.

#### **Art. 3. Durata del corso di studio**

1. La durata normale del corso è di 5 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 300 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

#### **Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio**

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli studi e nella Guida dello Studente, i



## Il Rettore

piani di studio consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.

2. Lo studente presenta il proprio piano di studio nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi e descritte nella Guida dello Studente.

3. Il piano di studio è sottoposto all'approvazione del consiglio di Facoltà che ne verifica la conformità ai criteri generali e ne valuta la congruità rispetto agli obiettivi formativi del corso di studi.

### **Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari**

1. Ogni anno, come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

### **Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche**

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa'.

2. Attraverso lo stesso sito internet dell'Ateneo è possibile accedere ai *curricula* dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

### **Art. 7. Attività formative**

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal consiglio della Facoltà e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Facoltà.

2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito internet dell'Ateneo, nella sezione dedicata all'offerta formativa.

3. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Facoltà. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal consiglio di Facoltà e pubblicato nella Guida dello Studente e nel sito internet della Facoltà.

4. I corsi sono di norma di 250 ore per 10 crediti formativi universitari, secondo una ripartizione del 35 % di lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e del 65% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

5. Possono essere previsti laboratori senza voto che impegnano lo studente in attività formative per 35 ore corrispondenti a 5 CFU ciascuno.

6. In accordo con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del corso.

7. E' prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal consiglio di Facoltà, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

### **Art. 8. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti**

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge



## Il Rettore

l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno e viene reso noto sul sito internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.

4. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono approvati dal consiglio di Facoltà e sono resi pubblici attraverso il sito internet di Ateneo e nella Guida dello Studente.

5. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera il risultato di apprendimento atteso è il livello base; sono ammissibili attestazioni da enti di formazione esterni del possesso di tale livello.

6. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.

7. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.

8. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 20 giorni.

9. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà. Sono composte da almeno due membri: il docente affidatario del corso (Presidente) e da un altro docente, ricercatore o cultore della materia. E' possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di un professore o di un ricercatore. In ogni caso il docente affidatario del corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. E' altresì consentito al presidente di commissione, coadiuvato da altri membri della commissione stessa di poter esaminare due studenti alla volta. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di Facoltà.

10. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per la sua carriera universitaria.

11. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

12. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.

13. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

### **Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza**

1. L'eventuale propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami è indicata annualmente nella Guida dello Studente.

2. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

### **Art. 10. Servizi di supporto alla didattica**

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.

2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente e nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ateneo.

### **Art. 11. Prova finale**



## Il Rettore

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse ed aver acquisito i crediti previsti dal piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale preparata sotto la guida di un relatore, docente in uno dei corsi di studi della Facoltà, la quale consiste nella presentazione di un elaborato in formato elettronico (PDF), eventualmente stampabile a richiesta - al quale è allegato un abstract dello stesso in lingua italiana e in lingua straniera che non sia la lingua madre del laureando - e nella relativa discussione davanti ad una commissione.
2. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà. Sono presiedute da un professore e sono composte da almeno sette docenti, di cui almeno cinque di ruolo. Fa obbligatoriamente parte della commissione il docente relatore o, nel caso di sua impossibilità, un sostituto da lui stesso indicato.
3. La valutazione finale è espressa in cento decimi e comprende una valutazione globale del curriculum del laureando. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 su 110.
4. Per la formulazione del voto di laurea la commissione calcola la media matematica dei voti ottenuti nelle attività formative valutate in trentesimi. Alla formazione del voto di laurea contribuisce l'attribuzione di un punteggio all'elaborato scritto ed alla discussione, variabile per la tesi compilativa da zero a tre punti, per la tesi di approfondimento da quattro a sei punti. Ove eccezionalmente il relatore ritenga la tesi meritevole di un punteggio più elevato, dovrà far pervenire una motivata relazione scritta alla commissione esaminatrice almeno una settimana prima della seduta di laurea. La commissione ha poi il compito di aggiungere un punteggio ulteriore di 0,2 punti per ogni lode ricevuta dallo studente, 2 punti, se lo studente si laurea in corso, entro la durata normale del corso di laurea, tenendo in considerazione la sommatoria degli anni di iscrizione precedenti sia per lauree conseguite che per carriere decadute o rinunciate, ed un punteggio definito in base alla seguente tabella per la partecipazione a progetti Erasmus o ad ulteriori progetti finalizzati alla cooperazione con Paesi europei o Paesi terzi:

### Tabella assegnazione punti voto laurea per effettuazione programma ERASMUS

ERASMUS 0,5 punti

CFU programmati Learning Agreement	Punti da assegnare in base risultato	Totale punti assegnati
	1,5	
5	0,125	0,63
10	0,25	0,75
15	0,375	0,88
20	0,5	1,00
25	0,625	1,13
30	0,75	1,25
35	0,875	1,38
40	1	1,50
45	1,125	1,63
50	1,25	1,75
55	1,375	1,88
60	1,5	2,00



## Il Rettore

Allo studente che raggiunge il voto di laurea di 110 punti può essere attribuita la lode con voto unanime della commissione.

### **Art. 12. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree**

1. Per il riconoscimento di prove di esame relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il consiglio di Facoltà convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.

2. Lo studente è tenuto ad informarsi personalmente presso gli uffici della Segreteria studenti delle deliberazioni prese dai competenti organi accademici in merito alla sua carriera universitaria.

### **Art. 13. Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Facoltà, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

-----



## Il Rettore

### **REGOLAMENTO** **del Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici ( Classe L-14 )** **Anno Accademico di istituzione: 2009/2010**

#### **Art. 1. Organizzazione del corso di studio**

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il corso di **Laurea in Scienze dei servizi giuridici**. Il corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze dei servizi giuridici (L-14), di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il corso di laurea è attivato e gestito dalla Facoltà di Giurisprudenza. La struttura didattica competente è il consiglio della stessa Facoltà (di seguito consiglio di Facoltà).
3. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea in armonia con le leggi e la normativa vigenti.
4. L'ordinamento didattico del corso di laurea insieme con gli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati nell'apposito documento regolamentare MIUR, identificato come RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica).
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Facoltà di Giurisprudenza, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Camerino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
6. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal consiglio di Facoltà, salvo diverse indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo ed è pubblicata nel sito internet dell'Ateneo e nella Guida dello Studente.

#### **Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica**

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
2. Prove di accertamento del livello d'ingresso degli studenti saranno effettuate all'inizio del primo anno di corso e potranno accompagnarsi, ove necessario, ad attività formative integrative, con possibili valutazioni in itinere e/o finali.

#### **Art. 3. Durata del corso di studio**

1. La durata normale del corso è di 3 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

#### **Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio**

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli studi e nella Guida dello Studente, i piani di studio consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano di studio nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto



## Il Rettore

Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi e descritte nella Guida dello Studente.

3. Il piano di studio è sottoposto all'approvazione del consiglio di Facoltà che ne verifica la conformità ai criteri generali e ne valuta la congruità rispetto agli obiettivi formativi del corso di studi.

### **Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari**

1. Ogni anno, come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

### **Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche**

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa'.

2. Attraverso lo stesso sito internet dell'Ateneo è possibile accedere ai *curricula* dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

### **Art. 7. Attività formative**

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal consiglio della Facoltà e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Facoltà.

2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito internet dell'Ateneo, nella sezione dedicata all'offerta formativa.

3. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Facoltà. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal consiglio di Facoltà e pubblicato nella Guida dello Studente e nel sito internet della Facoltà.

4. I corsi sono di norma di 250 ore per 10 crediti formativi universitari, secondo una ripartizione del 35 % di lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e del 65% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

5. Possono essere previsti laboratori senza voto che impegnano lo studente in attività formative per 35 ore corrispondenti a 5 CFU ciascuno.

6. In accordo con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del corso.

7. E' prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal consiglio di Facoltà, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

### **Art. 8. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti**

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio.





## Il Rettore

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno e viene reso noto sul sito internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
4. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono approvati dal consiglio di Facoltà e sono resi pubblici attraverso il sito internet di Ateneo e nella Guida dello Studente.
5. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera il risultato di apprendimento atteso è il livello base; sono ammissibili attestazioni da enti di formazione esterni del possesso di tale livello.
6. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
7. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.
8. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 20 giorni.
9. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà. Sono composte da almeno due membri: il docente affidatario del corso (Presidente) e da un altro docente, ricercatore o cultore della materia. E' possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di un professore o di un ricercatore. In ogni caso il docente affidatario del corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. E' altresì consentito al presidente di commissione, coadiuvato da altri membri della commissione stessa di poter esaminare due studenti alla volta. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di Facoltà.
10. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per la sua carriera universitaria.
11. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
12. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
13. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

### **Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza**

1. L'eventuale propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami è indicata annualmente nella Guida dello Studente.
2. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

### **Art. 10. Servizi di supporto alla didattica**

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente e nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ateneo.

### **Art. 11. Prova finale**

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse ed aver acquisito i crediti previsti dal piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale preparata sotto la



## Il Rettore

guida di un relatore, docente in uno dei corsi di studi della Facoltà, la quale consiste nella presentazione di un elaborato in formato elettronico (PDF), eventualmente stampabile a richiesta - al quale è allegato un abstract dello stesso in lingua italiana e in lingua straniera che non sia la lingua madre del laureando - e nella relativa discussione davanti ad una commissione.

2. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà. Sono presiedute da un professore e sono composte da almeno sette docenti, di cui almeno cinque di ruolo. Fa obbligatoriamente parte della commissione il docente relatore o, nel caso di sua impossibilità, un sostituto da lui stesso indicato.

3. La valutazione finale è espressa i cento decimi e comprende una valutazione globale del curriculum del laureando. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 su 110.

4. Per la formulazione del voto di laurea la commissione calcola la media matematica dei voti ottenuti nella attività formative valutate in trentesimi. Alla formazione del voto di laurea contribuisce l'attribuzione di un punteggio all'elaborato scritto ed alla discussione, variabile per la tesi compilativa da zero a tre punti, per la tesi di approfondimento da quattro a sei punti. Ove eccezionalmente il relatore ritenga la tesi meritevole di un punteggio più elevato, dovrà far pervenire una motivata relazione scritta alla commissione esaminatrice almeno una settimana prima della seduta di laurea. La commissione ha poi il compito di aggiungere un punteggio ulteriore di 0,2 punti per ogni lode ricevuta dallo studente, 2 punti, se lo studente si laurea in corso, entro la durata normale del corso di laurea, tenendo in considerazione la sommatoria degli anni di iscrizione precedenti sia per lauree conseguite che per carriere decadute o rinunciate, ed un punteggio definito in base alla seguente tabella per la partecipazione a progetti Erasmus o ad ulteriori progetti finalizzati alla cooperazione con Paesi europei o Paesi terzi:

### Tabella assegnazione punti voto laurea per effettuazione programma ERASMUS

ERASMUS 0,5 punti

CFU programmati Learning Agreement	Punti da assegnare in base risultato	Totale punti assegnati
	1,5	
5	0,125	0,63
10	0,25	0,75
15	0,375	0,88
20	0,5	1,00
25	0,625	1,13
30	0,75	1,25
35	0,875	1,38
40	1	1,50
45	1,125	1,63
50	1,25	1,75
55	1,375	1,88
60	1,5	2,00

Allo studente che raggiunge il voto di laurea di 110 punti può essere attribuita la lode con voto unanime della commissione.



## Il Rettore

### **Art. 12. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree**

1. Per il riconoscimento di prove di esame relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il consiglio di Facoltà convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.

2. Lo studente è tenuto ad informarsi personalmente presso gli uffici della Segreteria studenti delle deliberazioni prese dai competenti organi accademici in merito alla sua carriera universitaria.

### **Art. 13. Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Facoltà, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

---



## Il Rettore

# REGOLAMENTO

## del Corso di laurea in Scienze politiche ( Classe L-36 )

*Anno Accademico di istituzione: 2009/2010*

### **Art. 1. Organizzazione del corso di studio**

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il corso di **Laurea in Scienze politiche**. Il corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il corso di laurea è attivato e gestito dalla Facoltà di Giurisprudenza. La struttura didattica competente è il consiglio della stessa Facoltà (di seguito consiglio di Facoltà).
3. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea in armonia con le leggi e la normativa vigenti.
4. L'ordinamento didattico del corso di laurea insieme con gli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati nell'apposito documento regolamentare MIUR, identificato come RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica).
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Facoltà di Giurisprudenza, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Camerino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
6. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal consiglio di Facoltà, salvo diverse indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo ed è pubblicata nel sito internet dell'Ateneo e nella Guida dello Studente.

### **Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica**

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
2. Prove di accertamento del livello d'ingresso degli studenti saranno effettuate all'inizio del primo anno di corso e potranno accompagnarsi, ove necessario, ad attività formative integrative, con possibili valutazioni in itinere e/o finali.

### **Art. 3. Durata del corso di studio**

1. La durata normale del corso è di 3 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

### **Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio**

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli studi e nella Guida dello Studente, i piani di studio consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano di studio nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi e



## Il Rettore

descritte nella Guida dello Studente.

3. Il piano di studio è sottoposto all'approvazione del consiglio di Facoltà che ne verifica la conformità ai criteri generali e ne valuta la congruità rispetto agli obiettivi formativi del corso di studi.

### **Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari**

1. Ogni anno, come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

### **Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche**

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa'.

2. Attraverso lo stesso sito internet dell'Ateneo è possibile accedere ai *curricula* dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

### **Art. 7. Attività formative**

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal consiglio della Facoltà e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Facoltà.

2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito internet dell'Ateneo, nella sezione dedicata all'offerta formativa.

3. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Facoltà. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal consiglio di Facoltà e pubblicato nella Guida dello Studente e nel sito internet della Facoltà.

4. I corsi sono di norma di 250 ore per 10 crediti formativi universitari, secondo una ripartizione del 35 % di lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e del 65% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

5. Possono essere previsti laboratori senza voto che impegnano lo studente in attività formative per 35 ore corrispondenti a 5 CFU ciascuno.

6. In accordo con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del corso.

7. E' prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal consiglio di Facoltà, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

### **Art. 8. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti**

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno e viene reso noto



## Il Rettore

sul sito internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.

4. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono approvati dal consiglio di Facoltà e sono resi pubblici attraverso il sito internet di Ateneo e nella Guida dello Studente.

5. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera il risultato di apprendimento atteso è il livello base; sono ammissibili attestazioni da enti di formazione esterni del possesso di tale livello.

6. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.

7. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.

8. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 20 giorni.

9. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà. Sono composte da almeno due membri: il docente affidatario del corso (Presidente) e da un altro docente, ricercatore o cultore della materia. E' possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di un professore o di un ricercatore. In ogni caso il docente affidatario del corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. E' altresì consentito al presidente di commissione, coadiuvato da altri membri della commissione stessa di poter esaminare due studenti alla volta. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di Facoltà.

10. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per la sua carriera universitaria.

11. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

12. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.

13. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

### **Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza**

1. L'eventuale propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami è indicata annualmente nella Guida dello Studente.

2. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

### **Art. 10. Servizi di supporto alla didattica**

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.

2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente e nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ateneo.

### **Art. 11. Prova finale**

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse ed aver acquisito i crediti previsti dal piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale preparata sotto la guida di un relatore, docente in uno dei corsi di studi della Facoltà, la quale consiste nella



## Il Rettore

presentazione di un elaborato in formato elettronico (PDF), eventualmente stampabile a richiesta - al quale è allegato un abstract dello stesso in lingua italiana e in lingua straniera che non sia la lingua madre del laureando - e nella relativa discussione davanti ad una commissione.

2. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà. Sono presiedute da un professore e sono composte da almeno sette docenti, di cui almeno cinque di ruolo. Fa obbligatoriamente parte della commissione il docente relatore o, nel caso di sua impossibilità, un sostituto da lui stesso indicato.

3. La valutazione finale è espressa i cento decimi e comprende una valutazione globale del curriculum del laureando. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 su 110.

4. Per la formulazione del voto di laurea la commissione calcola la media matematica dei voti ottenuti nella attività formative valutate in trentesimi. Alla formazione del voto di laurea contribuisce l'attribuzione di un punteggio all'elaborato scritto ed alla discussione, variabile per la tesi compilativa da zero a tre punti, per la tesi di approfondimento da quattro a sei punti. Ove eccezionalmente il relatore ritenga la tesi meritevole di un punteggio più elevato, dovrà far pervenire una motivata relazione scritta alla commissione esaminatrice almeno una settimana prima della seduta di laurea. La commissione ha poi il compito di aggiungere un punteggio ulteriore di 0,2 punti per ogni lode ricevuta dallo studente, 2 punti, se lo studente si laurea in corso, entro la durata normale del corso di laurea, tenendo in considerazione la sommatoria degli anni di iscrizione precedenti sia per lauree conseguite che per carriere decadute o rinunciate, ed un punteggio definito in base alla seguente tabella per la partecipazione a progetti Erasmus o ad ulteriori progetti finalizzati alla cooperazione con Paesi europei o Paesi terzi:

### Tabella assegnazione punti voto laurea per effettuazione programma ERASMUS

ERASMUS **0,5 punti**

CFU programmati Learning Agreement	Punti da assegnare in base risultato	Totale punti assegnati
	1,5	
5	0,125	0,63
10	0,25	0,75
15	0,375	0,88
20	0,5	1,00
25	0,625	1,13
30	0,75	1,25
35	0,875	1,38
40	1	1,50
45	1,125	1,63
50	1,25	1,75
55	1,375	1,88
60	1,5	2,00

Allo studente che raggiunge il voto di laurea di 110 punti può essere attribuita la lode con voto unanime della commissione.



## Il Rettore

### **Art. 12. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree**

1. Per il riconoscimento di prove di esame relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il consiglio di Facoltà convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.

2. Lo studente è tenuto ad informarsi personalmente presso gli uffici della Segreteria studenti delle deliberazioni prese dai competenti organi accademici in merito alla sua carriera universitaria.

### **Art. 13. Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Facoltà, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.